

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma
- E p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e  
delle foreste**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**OGGETTO: Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115**

### **1. Premessa e riferimenti normativi**

La presente circolare disciplina la procedura di trasferimento dei titoli PAC, nonché le procedure con le quali sono gestite le annotazioni, nel Registro nazionale titoli, di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli PAC ed i relativi trasferimenti, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- Art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L’organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

I titoli PAC possono subire una variazione del loro numero e/o del valore in applicazione della normativa UE e nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le riduzioni di valore per finanziare la riserva nazionale e le restituzioni alla riserva nazionale per il mancato utilizzo biennale.

Pertanto, qualora si verifichi una tale evenienza, l'AGEA e gli Organismi pagatori eseguiranno le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento del trasferimento titoli, senza che nulla possa essere opposto ad AGEA e agli Organismi pagatori.

## **2. Requisiti generali di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli**

L'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 4 del medesimo decreto, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023, **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento **e le domande di trasferimento, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, sono rigettate.**

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

**In presenza di un debito, entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:**

- il cedente estingue il debito;
- la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini deve essere modificata limitando la stessa ad un numero di titoli che faccia permanere nel portafoglio dell'agricoltore titoli per un valore almeno pari all'importo del debito.

**Successivamente alla scadenza del 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.**

Inoltre, **in presenza di una sospensione amministrativa** annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, **la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione.**

**La domanda di trasferimento titoli è altresì rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento**, per le casistiche e con la procedura descritta al successivo paragrafo 5 **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Inoltre, la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l'anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest'ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 alla presente circolare e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie sia al successivo paragrafo 3 che nell'Allegato 2 alla presente circolare nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta. Entrambi i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Nell'atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, sia per le cessioni totali che parziali, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento. È possibile a tal fine

allegare all'atto di trasferimento la stampa del Registro nazionale titoli con il dettaglio dei titoli del soggetto cedente che si intendono trasferire.

Il mancato rispetto della disciplina prevista dal presente paragrafo determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.

Ferma restando la scadenza del 30 novembre come sopra definita, si precisa per l'erogazione degli anticipi PAC (dal 16 ottobre al 30 novembre di ciascun anno), i trasferimenti dovranno essere perfezionati prima della loro esecuzione.

## 2.1 Divieto di trasferimento dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del medesimo decreto.

Si precisa in primo luogo che il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l'anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Il divieto di trasferimento si applica alle fattispecie previste dall'Allegato 1 alla presente circolare ad eccezione delle seguenti:

<b>Codice fattispecie</b>	<b>Fattispecie di trasferimento</b>
3.2	successione effettiva
1.0	Nell'ambito della fattispecie vendita (1.0), l'eccezione al divieto di trasferimento si applica ai soli due seguenti casi:

	<p><b>a)</b> scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società con trasferimento dei titoli della società ad un socio che esercitava il controllo sulla società;</p> <p><b>b)</b> conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente.</p>
4.2	trasformazione di forma societaria
4.3	conferimento temporaneo di titoli ad una società
4.4	restituzione titoli dalla società al soggetto conferente
4.5	conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli
5.0	scissione della società
6.0	fusione della società
10.1	subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.5	subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria
10.6	subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società
10.7	subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società

Inoltre, per tutte le fattispecie di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario (da 9.0 a 9.6), il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale restano comunque in capo all'affittuario fino alla scadenza dell'affitto e, successivamente, tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Altresì per la fattispecie risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5) il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale, al momento della scadenza naturale del contratto o del recesso anticipato tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Per le fattispecie elencate nella tabella sovrastante che concernono trasformazioni societarie, come previsto dal citato art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, **il trasferimento dei titoli può essere eseguito esclusivamente se il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria** con le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM, garantendo la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario.

La continuità aziendale prevista dal citato DM come requisito di ammissibilità del trasferimento presuppone la “trasformazione” di un soggetto giuridico (cedente) che cessa totalmente di svolgere l'attività agricola, in altro soggetto giuridico (cessionario) che subentra nell'esercizio dell'attività agricola. Conseguentemente, il trasferimento dei titoli può essere eseguito a favore di un solo soggetto cessionario e deve necessariamente riguardare la totalità dei titoli detenuti dal soggetto cedente.

In aggiunta, la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario è garantita nei soli seguenti casi:

- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie “A” giovane agricoltore o “B” nuovo agricoltore, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie “C” contrasto all'abbandono di terre e “D” compensazione di svantaggi specifici, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) cedente deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087; qualora il soggetto cedente sia una persona giuridica e vi siano più soci detentori del controllo, la continuità aziendale sul soggetto cessionario è garantita da uno qualsiasi dei predetti soci, purché in possesso del requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 60 anni) nell'anno di attribuzione alla riserva nazionale.

Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione della disciplina in esame:

### **Esempio 1**

La società Alfa snc, il cui controllo è esercitato da Tizio, riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore. Nella successiva campagna 2024, la

società Alfa snc può cedere i titoli in questione al cessionario società Beta srl esclusivamente se:

- la società Alfa snc cessa la propria attività agricola;
- la persona fisica Tizio, che esercitava il controllo della società Alfa snc e che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva nazionale, esercita il controllo della società Beta srl, secondo le modalità previste dall'allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- il trasferimento ha ad oggetto tutti i titoli detenuti dalla società Alfa snc.

### **Esempio 1-bis**

La ditta individuale Caio riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore. Nella successiva campagna 2024, Caio può cedere i titoli in questione al cessionario società Gamma s.s. esclusivamente se Caio cessa la propria attività agricola (come ditta individuale), assume il controllo della società Gamma s.s., secondo le modalità previste dall'allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e trasferisce alla predetta società tutti i titoli detenuti.

### **Esempio 2**

La società Alfa snc, il cui controllo è esercitato da Tizio, Caio e Sempronio, riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie "C" contrasto all'abbandono di terre o "D" compensazione di svantaggi specifici.

Nella successiva campagna 2024, la società Alfa snc può cedere i titoli in questione al cessionario società Beta srl esclusivamente se:

- la società Alfa snc cessa la propria attività agricola;
- un socio tra Tizio, Caio e Sempronio che esercitava il controllo della società Alfa snc esercita il controllo della società Beta srl, secondo le modalità previste dall'allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087, purchè il predetto socio rispettasse il requisito anagrafico (18 – 60 anni) nel 2023 per accedere alla riserva nazionale;
- il trasferimento ha ad oggetto tutti i titoli detenuti dalla società Alfa snc.

### **Esempio 2-bis**

Riprendendo la casistica dell'esempio 2, se la società Alfa snc, dopo aver ricevuto i titoli dalla riserva nazionale cessa definitivamente la propria attività agricola senza “trasformarsi” in altra società, nel 2024 i titoli possono essere trasferiti **alternativamente** o al socio Tizio o al socio Caio o al socio Sempronio (purchè il socio rispetti il requisito anagrafico (18 – 60 anni) nel 2023 per accedere alla riserva nazionale) che deteneva il controllo della società Alfa snc. Ciò in quanto l'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il trasferimento dei titoli in questione è autorizzato nel solo caso di continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario. La continuità viene meno nel caso in cui l'attività agricola esercitata dal soggetto cedente sia frazionata in una pluralità di soggetti giuridici (cessionari).

Nei casi di trasformazioni societarie previste dalla tabella sovrastante, il vincolo dei titoli dalla riserva viene trasferito in capo al soggetto cessionario per il restante periodo di vigenza dell'obbligo di divieto di trasferimento.

Nel caso di trasferimento per successione effettiva, invece, il vincolo dei titoli dalla riserva non si trasferisce all'erede.

Il controllo del rispetto del requisito della continuità aziendale nei casi in questione è eseguito in via informatizzata nella fase istruttoria della domanda di trasferimento e qualora il controllo dia esito negativo, viene segnalata specifica anomalia ostativa al trasferimento stesso.

**La domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga risolta l'anomalia** mediante specifica istruttoria da eseguirsi da parte del soggetto interessato al trasferimento, anche attraverso il CAA al quale ha conferito mandato per la gestione del fascicolo.

Inoltre, al fine di garantire la corretta applicazione della disposizione in esame, per le fattispecie di trasformazione societaria sopra elencate, gli Organismi pagatori eseguono controlli a campione negli anni successivi (entro il triennio) a quello di presentazione della domanda di trasferimento e qualora riscontrino il venir meno del requisito della continuità aziendale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si provvederà alla restituzione definitiva

alla riserva nazionale, nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo, dei titoli ottenuti dalla riserva o dell'incremento di valore degli stessi.

A tal fine, gli Organismi pagatori comunicano al Registro Nazionale Titoli, con specifiche funzionalità messe a disposizione in ambito SIAN, i trasferimenti per i quali si deve procedere secondo quanto previsto dal citato art. 13, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Infine, è possibile che si verifichino casi in cui l'agricoltore che ha ricevuto titoli in affitto o altra cessione temporanea ottenga sugli stessi l'attribuzione dalla riserva nazionale per una qualsiasi delle fattispecie previste sotto forma di incremento di valore, ma il contratto scada prima che siano decorsi i tre anni del divieto di trasferimento di cui all'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Si prenda a titolo esemplificativo il seguente esempio:

- Tizio acquisisce terra e titoli in affitto nel 2023, incrementa il valore degli stessi accedendo alla Riserva Nazionale 2023 e nel 2024 scade il contratto di affitto.

Qualora il contratto cessi i propri effetti prima del decorso dei tre anni di divieto di trasferimento, alla scadenza della cessione l'incremento del valore dei titoli è restituito alla riserva nazionale, facendo così tornare in capo al proprietario i titoli affittati privi dell'incremento dalla riserva nazionale. Lo stesso principio si applica anche nel caso di risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli anticipato rispetto alla naturale scadenza.

### **3. Fattispecie di trasferimento titoli**

Con riferimento ad alcune delle fattispecie di trasferimento titoli previste dagli Allegati 1 e 2 della presente circolare, si forniscono le seguenti precisazioni ai fini del loro corretto utilizzo:

- **Vendita (codice 1.0)**

Con la vendita il cessionario acquista a titolo definitivo la proprietà dei titoli.

La fattispecie in questione può essere utilizzata anche per gestire le seguenti due casistiche, assimilabili alla vendita per quanto concerne gli effetti giuridici:

- a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale;
- b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. Si precisa che

in caso di conferimento temporaneo dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente deve essere utilizzata la fattispecie “Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)”.

In presenza di una delle due casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda consiste nel documento/atto registrato tipico della casistica in questione, indicata nell’Allegato 2 alla presente circolare.

- **Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)**

In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico, deve essere chiaramente indicato quali titoli sono trasferiti con la fattispecie “affitto di titoli con terra” e quali sono trasferiti con la fattispecie “affitto di titoli senza terra” e, conseguentemente, occorre compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie. Si precisa che non è configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie “Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)”.

- **Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)**

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si precisa che in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili, il 50% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.

L’affittuario/comodatario non può cedere a propria volta i titoli ad un terzo soggetto, salvo quanto previsto dalla fattispecie conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5).

- **Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti (codice 2.2)**

Nella fattispecie di affitto/comodato di titoli rientra anche la movimentazione con tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

a) persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;

b) socio dell'azienda proprietario delle superfici conferite alla società intestataria di titoli o viceversa. Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela di cui sopra o del rapporto societario. Per la fattispecie in esame, in caso di trasferimento titoli per affitto, non si applica la decurtazione pari al 50% del valore dei titoli trasferiti di cui all'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

- **Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)**

La fattispecie in questione è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell'ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente della prima movimentazione. Nella fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

I soggetti cedente e cessionario del trasferimento per risoluzione o recesso del contratto e rientro dei titoli devono essere obbligatoriamente quelli della movimentazione originaria e possono essere trasferiti per il rientro tutti o parte dei titoli originariamente trasferiti.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)**

La fattispecie in questione si ha in presenza di un soggetto partecipante che cede superfici e titoli al soggetto partecipante, per un tempo stabilito di comune accordo. In caso di utilizzo della suddetta fattispecie è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti, che la superficie ceduta, così come i titoli, sia obbligatoriamente di proprietà del cedente e che il cessionario abbia la disponibilità delle superfici al 15 maggio dell'anno di campagna. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0).

- **Successione anticipata (codice 3.0)**

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. 1), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le casistiche ricadenti nella fattispecie in questione sono le seguenti:

a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima. Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima.

Nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

- **Successione effettiva (codice 3.2)**

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 3 alla presente circolare.

- **Scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)**

Si precisa che detta fattispecie può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per "successione effettiva", sia stata costituita una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l'erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Detta fattispecie trova quindi applicazione **esclusivamente** nel caso in cui il soggetto cessionario sia un erede facente parte della comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dall'Allegato 2 della presente circolare per la fattispecie in questione.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie indicate negli Allegati 1 e 2 della presente circolare e il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività.

In tal caso il soggetto cessionario può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica.

- **Trasformazione di forma societaria (codice 4.2)**

La trasformazione di forma societaria è l'operazione con cui una società cambia la propria forma giuridica, cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Detta fattispecie si applica a qualsiasi tipo di trasformazione prevista dall'ordinamento.

Si precisa che nel solo caso di trasformazione da persona fisica a ditta individuale e viceversa non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei titoli poiché il soggetto giuridico, individuato univocamente dal CUAA nel SIAN, è il medesimo. Analogamente, anche in caso di trasformazione di forma societaria che non comporti il cambiamento di CUAA nel SIAN, non deve essere presentata alcuna domanda di trasferimento titoli.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

- **Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)**

Con la fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le forme di conferimento temporaneo. L'utilizzo di tale fattispecie, che fa permanere la proprietà dei titoli in capo al conferente, **NON** consente l'eventuale successiva cessione dei titoli dalla società ad un terzo soggetto.

Si precisa che qualora l'agricoltore intenda conferire in via definitiva i titoli alla società, dovrà utilizzare la fattispecie vendita (codice 1.0).

Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)**

La fattispecie in esame si applica in tutti i casi in cui i titoli precedentemente conferiti alla società, ritornano nella piena disponibilità del soggetto che aveva eseguito il conferimento. In altri termini, si tratta dell'operazione inversa a quella prevista dalla fattispecie "*conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)*". Ai fini dell'utilizzo della fattispecie è obbligatorio che i titoli siano trasferiti dalla società al medesimo soggetto che li ha conferiti, indipendentemente dalla permanenza nella qualifica di socio. Possono essere trasferiti tutti o parte dei titoli originariamente conferiti.

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)**

Con la fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente, detenuti in affitto/comodato dal medesimo, sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le sole forme di conferimento temporanee previste dalla legge. Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Per tale fattispecie, poiché il cedente della movimentazione non è proprietario dei titoli, occorre acquisire anche il consenso al trasferimento da parte del proprietario dei titoli e la durata della cessione non può essere superiore a quella del primo trasferimento (proprietario – affittuario).

Alla scadenza del conferimento i titoli tornano in capo al soggetto che ha eseguito il conferimento o, se il termine è il medesimo del primo trasferimento (proprietario – affittuario), direttamente in capo al proprietario.

Qualora le parti intendano anticipare il rientro dei titoli al conferente è necessario utilizzare la fattispecie “Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)” e devono essere restituiti obbligatoriamente tutti i titoli conferiti.

Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Scissione di società (codice 5.0)**

Nella fattispecie in esame rientra sia la scissione totale che si verifica quando una società si estingue trasferendo l'intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione sia in caso di scissione parziale o scorporazione, che si verifica quando una società trasferisce solo parte del proprio patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

- **Fusione di società (codice 6.0)**

Nella fattispecie in esame rientra sia la fusione propria che si verifica quando due o più società si fondono in una nuova società sia la fusione per incorporazione che si verifica quando una o più società vengono incorporate in un'altra società già esistente.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

- **Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale (codice 7.0)**

Con la fattispecie in questione l'agricoltore restituisce volontariamente alla riserva nazionale tutti o parte dei titoli dal medesimo detenuti. Non è possibile frazionare un titolo per restituire solamente una parte del suo valore.

- **Fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7**

Per le fattispecie in questione relative ai subentri in contratto di affitto valgono le medesime precisazioni sopra indicate per le singole fattispecie previste ai punti precedenti.

Inoltre, per le fattispecie dal **codice 9.0 al codice 9.5**, trattandosi di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario, il soggetto cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) – codice 9.6**

La fattispecie consente il trasferimento dei titoli nel solo caso in cui il soggetto affittuario diviene proprietario, per successione effettiva, dei titoli detenuti in affitto. Si verifica quindi la sovrapposizione tra la qualità di affittuario e quella di proprietario. Con tale movimentazione i titoli sono trasferiti a titolo definitivo in capo al subentrante/erede.

Per tutte le fattispecie di trasferimento titoli, la documentazione prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare, completa di tutti gli elementi richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

Inoltre, con riferimento alla documentazione da produrre all'atto dell'informatizzazione della movimentazione e, in particolare, al "modulo di comunicazione del trasferimento" indicato nell'Allegato 2 alla presente circolare, si precisa che con tale dicitura ci si riferisce al modello di stampa formato pdf prodotto dal sistema informativo dell'Organismo pagatore all'atto del caricamento della domanda di trasferimento. Il modello in oggetto deve essere obbligatoriamente protocollato senza la necessità di eseguirne il caricamento (upload) poiché è sufficiente che lo stesso venga conservato nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore.

#### 4. Domanda di trasferimento dei titoli

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all'Organismo pagatore competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario e contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 4).

Ai sensi dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l'anno di campagna.

#### **Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.**

La documentazione giustificativa da allegare obbligatoriamente in ragione della fattispecie di trasferimento scelta, completa in ogni sua parte, registrazione dell'atto compresa, deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di trasferimento e, comunque, non oltre la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli.

Con riferimento, invece, alle domande di trasferimento presentate entro il termine sopra indicato:

- a) i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego **sono rigettati**;
- b) i trasferimenti tempestivamente presentati devono essere perfezionati **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento**. Sempre entro il medesimo termine del 30 novembre, in presenza di anomalie visibili nella sezione specifica della domanda di trasferimento e/o nel sistema informativo dell'Organismo pagatore competente che non consentono il perfezionamento del trasferimento, **l'agricoltore interessato, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l'onere di attivarsi e di superare, ove possibile, l'anomalia segnalata.**

**I trasferimenti non perfezionati entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento sono rigettati.**

Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione, da parte del Registro nazionale titoli, di una serie di attività propedeutiche al

pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale).

- c) successivamente al termine del 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento, possono essere conclusi ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere eseguiti entro il termine sopra indicato.

Terminata l'istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l'Organismo pagatore comunica il trasferimento all'Organismo di coordinamento, con le funzionalità informatiche già in uso, entro cinque giorni lavorativi.

L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all'Organismo pagatore competente che le mette a disposizione dell'interessato, anche per il tramite del CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Si precisa, inoltre, che per il periodo di programmazione 2023 – 2027 non è più prevista l'attivazione a livello nazionale del regime per i piccoli agricoltori.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, coloro che fino al 2022 aderivano al regime in questione possono trasferire i titoli detenuti utilizzando le fattispecie di trasferimento e la procedura prevista dalla presente circolare.

## **5 Assenso del cedente**

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere commesse a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data in cui viene prestato deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore

competente, entro il termine per il perfezionamento dei trasferimenti previsto dal precedente paragrafo 4.

Ai fini della prestazione dell'assenso devono essere messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cessionario.

In particolare, per i trasferimenti di titoli eseguiti all'interno del medesimo Organismo pagatore, l'assenso del cedente è acquisito dall'Organismo pagatore stesso e gestito nel proprio sistema informatico. A livello di Agea coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- a) l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- b) successivamente, trasferisce ad Agea coordinamento, in apposita area del SIAN, i dati minimi sopra elencati riguardanti il trasferimento, al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- c) Agea coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente o direttamente all'agricoltore cedente se non associato ad alcun CAA;
- d) l'Organismo pagatore direttamente o tramite CAA delegato del cedente comunica ad Agea coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- e) successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento può essere rilasciata. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione delle anomalie

devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Le fattispecie per le quali non è prevista l'acquisizione dell'assenso del cedente sono le seguenti:

CODICE FATTISPECIE	FATTISPECIE
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
3.2	Successione effettiva
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi, secondo le procedure stabilite dall'Organismo pagatore competente, conformemente alla procedura per la gestione del fascicolo aziendale da utilizzare in caso di decesso del titolare, prevista dalla specifica circolare in materia. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'Organismo pagatore competente.

## 6. Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli

L'annullamento delle validazioni dei trasferimenti già eseguiti può essere richiesto solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'Organismo pagatore competente, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'Organismo pagatore è comunicato mediante apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN ad Agea coordinamento che provvede all'annullamento della validazione entro 5 giorni dal ricevimento. La domanda di trasferimento errata è annullata d'ufficio e successivamente è necessario presentare una nuova domanda di trasferimento titoli in sostituzione di quella oggetto di annullamento.

La richiesta di annullamento può essere presentata in qualsiasi momento ma sono fatte salve, in ogni caso, le attività di competenza del Registro nazionale titoli che ormai risultano eseguite e concluse sulla base dei dati del trasferimento come originariamente presentato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, se l'erronea indicazione del numero identificativo del titolo ha determinato la restituzione dello stesso alla riserva nazionale non sarà più possibile correggere il trasferimento).

## **7. Pignoramento di titoli PAC**

L'AGEA, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 11 novembre 2005 n. 231, ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l'altro, le informazioni relative all'identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l'identificazione e i trasferimenti titoli.

Nel Registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, il valore, l'eventuale movimentazione e la presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro) e blocchi al trasferimento.

**I titoli PAC possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.**

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il codice fiscale del debitore esecutato e il numero identificativo del titolo che si intende pignorare. È possibile a tal fine allegare all'atto di pignoramento la stampa del Registro nazionale titoli che dettaglia i titoli di proprietà del debitore.

Resta escluso il ricorso alla procedura di pignoramento presso terzi, atteso che AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori.

Pertanto, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009, Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 2115/2021).

Costituisce onere del creditore procedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it) per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

È onere del creditore procedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Dell'annotazione o dei motivi ostativi alla stessa o della presenza di precedenti pesi/vincoli è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia dell'ordinanza di vendita e del verbale di vendita.

La suddetta documentazione è necessaria al fine di eseguire il trasferimento dei titoli ed il suo mancato o incompleto invio determina l'impossibilità di esecuzione del trasferimento dei titoli in favore dell'acquirente. Il trasferimento è eseguito direttamente dall'Ufficio competente.

Per i trasferimenti titoli derivanti da procedure esecutive **NON** trova quindi applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 4.

Si rammenta che il cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore procedente. Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo l'esecuzione del pignoramento.

In tal caso, il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora nelle more della procedura esecutiva, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.

È quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, anche nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva, l'eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all'annotazione del pignoramento.

Si precisa, infine, che i contributi percepiti dall'agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della*

*Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.*

Conseguentemente, l'esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

## **8. Pegno di titoli PAC**

I titoli PAC possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

E' onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it) e verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

Si precisa, al riguardo, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel Registro nazionale titoli.

In caso di escussione del pegno, si precisa, che il soggetto cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.

Il trasferimento è eseguito direttamente dall'ufficio sopra indicato e **NON** trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 4.

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo la costituzione del pegno. In tal caso, il pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora dopo la costituzione del pegno, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, si verificasse la perdita di tutti o parte dei titoli oggetto di pegno, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA. Il pegno risulterà estinto per perimento dell'oggetto.

## **9. Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive di pegno e pignoramento**

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d'ufficio direttamente da AGEA coordinamento.

La documentazione necessaria per il trasferimento titoli deve essere trasmessa direttamente all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

**NON** trova pertanto applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 4.

Si precisa, inoltre, che i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso se la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva. Tuttavia, in caso di ritardo nella comunicazione della vendita da parte del soggetto interessato, qualora nel frattempo siano già stati erogati contributi in capo al soggetto cedente nella campagna in corso, il trasferimento dei titoli sarà eseguito a valere per la campagna successiva.

Qualora, invece, la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta sia successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna dell'anno seguente.

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa Silvia LORENZINI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<st